

Decreto Dirigenziale n. 23 del 02/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06. REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA SA.MA.FER S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA PADRE SORRENTINO N° 9/11 DEL COMUNE DI PAGANI (SA).



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 81 del 09.03.2015, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta Sa.Ma.Fer s.r.l., con sede legale ed impianto in via Padre Sorrentino n°9/11 del Comune di Pagani (Sa), ha presentato in data 08/07/2015 - prot. 0472994 istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi, distinto in Catasto al foglio n. 6 particella 635 del medesimo Comune, per una superficie complessiva di circa 910 mg;

CONSIDERATO che:

- in data 23.11.2015 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusasi con rinvio per richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- in data 14/12/2015, prot. 0867163, la Ditta ha fornito i chiarimenti e prodotta la documentazione richiesta nella predetta Conferenza;
- in data 21.12.2015 la Conferenza di Servizi decisoria:
 - preso atto del parere favorevole:
 - 1. dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, espresso con nota prot. 6200 del 13/11/2015, comprensivo del parere tecnico n. 133 del 16/12/2015;
 - 2. del Comune di Pagani, espresso con nota prot. 54012 del 18/12/2015, con limitazione dello svolgimento delle attività all'interno degli spazi del capannone;
 - 3. dell'ASL Salerno, espresso con nota prot. 321 del 18/12/2015;
 - acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, l'assenso dell'ARPAC di Salerno, che non si è espressa definitivamente e dell'Amministrazione Provincia di Salerno, che non ha fatto pervenire alcuna nota in merito;
 - si è conclusa con parere favorevole al progetto e subordinando l'emissione del decreto autorizzativo all'acquisizione di un quadro previsionale delle emissioni diffuse in atmosfera con relativa planimetria;

TENUTO CONTO che la ditta Sa.Ma.Fer s.r.l. ha trasmesso:

- in data 19/02/2016, prot. 0119420, il quadro previsionale delle emissioni diffuse in atmosfera con relativa planimetria;
- in data 25/02/2016, prot. 0133718, la tabella riassuntiva dei rifiuti, delle quantità stoccate e trattate annuali e giornaliere, delle attività svolte per singolo codice CER;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, con la prescrizione che l'attività verrà svolta esclusivamente all'interno del capannone e che la pressa idraulica da installare ha una capacità massima oraria di 1,1 t/h per un totale di 9 t/g;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 81/2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Sa.Ma.Fer s.r.l.**, con sede legale ed impianto in via Padre Sorrentino n° 9/11 del Comune di Pagani (Sa), alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di rifiuti speciali non pericolosi, distinto in Catasto al foglio n. 6 particella 635 del medesimo Comune, per una superficie complessiva di circa 910 mq, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 21.12.2015.

PRECISARE che la ditta Sa.Ma.Fer s.r.l. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti recuperabili non pericolosi, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi di seguito riportati nella tabella:

CODICE CER RIFIUTO	DESCRIZIONE DEL CODICE CER	PESO SPECIFICO	QUANTITA' MASSIME STOCCABILI GIORNALIERE R13		QUANTITA'MASSI ME TRATTABILI GIORNALIERE R4		QUANTITA' ANNUE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO R13		QUANTITA' ANNUE DEI RIFIUTI DESTINATI AL TRATTAMENTO IN R4	
			TONN/ GIORNO	MC/ GIORNO	TONN/ GIORNO	MC/ GIORNO	TONN/ ANNO	MC/ ANNO	TONN/ ANNO	MC/ ANNO
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	0,96	1,0	1,0	0,0	0,0	300,0	312,5	0,0	0,0
070213	Rifiuti plastici	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0	1,0 1,0 4,0 4,0 1,0	1,1 0,2 0,8 0,8 0,2	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	300,0 300,0 1200 1200 300,0	333,3 60,0 240 240 60,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110501	Zinco solido									
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi									
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi									
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi									
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
120105 150101 150102	Limatura e trucioli di materiali plastici	0,90	1,0	1,1	0,0	0,0	300,0	333,3	0,0	0,0
	imballaggi in carta e cartone	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	300,0	272,7	0,0	0,0
	imballaggi in plastica	0,96	1,0	1,0	0,0	0,0	300,0	312,5	0,0	0,0
150104	imballaggi metallici	5,0	11,0	2,2	2	0.4	3000,	600	600	120
150105	imballaggi in materiali compositi	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	300,0	272,7	0,0	0,0
160117	metalli ferrosi	5,0	5.0	1	1	0,2	1500	300	300	60
160118	metalli non ferrosi	5,0	5.0	1	1	0,2	1500	300	300	60
160119	plastica	0,90	1,0	1,1	0,0	0,0	300,0	333,3	0,0	0,0
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	2,5	1,0	0,4	0,0	0,0	300,0	120,0	0,0	0,0
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	2,5	1,0	0,4	0,0	0,0	300,0	120,0	0,0	0,0

170203	plastica	0,96	1,0	1,0	0,0	0,0	300,0	312,5	0,0	0,0
170401	rame, bronzo, ottone	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
170402	alluminio	5,0	4.0	0.8	0,0	0,0	1200	240	0,0	0,0
170403	piombo	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
170404	zinco	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
170405	ferro e acciaio	5,0	20	4	5	1	6000	1200	1500	300
170406	stagno	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
170407	metalli misti	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
191001	rifiuti di ferro e acciaio	5,0	2.0	0.4	0,0	0,0	600	120	0,0	0,0
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	5,0	2.0	0.4	0,0	0,0	600	120	0,0	0,0
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	0,35	1,0	2,9	0,0	0,0	300,0	857,1	0,0	0,0
191201	carta e cartone	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	300,0	272,7	0,0	0,0
191202	metalli ferrosi	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
191203	metalli non ferrosi	5,0	1,0	0,2	0,0	0,0	300,0	60,0	0,0	0,0
191204	plastica e gomma	0,96	1,0	1,0	0,0	0,0	300,0	312,5	0,0	0,0
200101	carta e cartone	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	300,0	272,7	0,0	0,0
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	2,50	1,0	0,4	0,0	0,0	300,0	120,0	0,0	0,0
200139	plastica	0,96	1,0	1,0	0,0	0,0	300,0	312,5	0,0	0,0
200140	metallo	5,00	5,0	1	0,0	0,0	1500	300	0,0	0,0
-	TOTALE		88	30,64	9	1.8	26400	9130,30	2700	540


PRECISARE, inoltre, che la capacità produttiva è pari a 8 ore al giorno per 300 giorni lavorativi.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni
 Ambientali e Rifiuti di Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata da tecnico abilitato
 attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- ai sensi dell'Allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 81/2015, in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, polizza fidejussoria e contratto di locazione dell'immobile, riferiti ad un arco temporale di almeno 11 anni.

PRECISARE, altresì, che:

- i RAEE dovranno essere trattati in conformità del D. Lgs. del 14/03/2014 n. 49;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;



- senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
- senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'attività dovrà svolta esclusivamente all'interno del capannone e che la pressa idraulica da installare dovrà avere una capacità massima oraria di 1,1 t/h per un totale di 9 t/g.

AUTORIZZARE, l'attività della ditta Sa.Ma.Fer s.r.l., alle emissioni diffuse in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Classe	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
P1	Polveri	///	1,3	//

con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4. I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5. Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- 6. E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- 8. Effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;



- 9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- 11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- 12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRENDERE ATTO che la ditta ha dichiarato che:

- non vi sono acque di processo;
- le acque nere e grigie unitamente alle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento del piazzale confluiscono nella pubblica fognatura ubicata in via Padre Sorrentino Pagani (Sa), come da parere tecnico n. 133/2015 espresso dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

STABILIRE che le acque reflue, provenienti dall'insediamento della ditta Sa.Ma.Fer s.r.l., potranno essere recapitate nella pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria", come richiesta dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico:
- 4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in condotta comunale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano

precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate nella pubblica fognatura;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- 6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale annuale. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del



delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione:

- 7. l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- 8. rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte II Fognatura e depurazione (delibera Assemblea dell'Ente d'Ambito 10/7/2009 n. 9) e del Disciplinare per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione commissariale 16/12/2013 n. 45);
- 9. definizione dei rapporti contrattuali relativamente agli scarichi col gestore della rete fognaria.

PRECISARE la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Sa.Ma.Fer s.r.l., con sede legale in via Padre Sorrentino n° 9/11 del Comune di Pagani (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta